

# **Tribunale di Sulmona – Accordo di risoluzione della crisi da sovraindebitamento: possibile integrazione, in sede di ricorso, della documentazione necessaria a far considerare fattibile la proposta**

Tribunale di Sulmona, 21 luglio 2017 – Pres. Rel. Daniele Sodani, Giud. Alessandra De Marco e Giuseppe Ferruccio.

**Crisi da sovraindebitamento – Proposta di accordo coi creditori – Carenza documentale – G.D. - Rigetto – Proposizione del ricorso – Deposito di documentazione integrativa – Riconoscimento della fattibilità della proposta – Tribunale – Adozione dei provvedimenti funzionali alla procedura.**

I documenti prodotti dal debitore, in sede di reclamo ex art. 737 e ss. c.p.c. avverso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 10 L.27 gennaio 2012 n. 3, in conformità alla statuizione del Giudice Delegato e ad integrazione di quelli in precedenza depositati, possono far ritenere dal tribunale fattibile l'accordo di composizione della crisi proposto dal debitore, con consequenziale adozione da parte dello stesso tribunale dei provvedimenti funzionali al proseguimento della procedura.

Rg. V.G. n. 174/2017



**IL TRIBUNALE DI SULMONA**

In composizione collegiale così costituito:

Dott. Daniele Sodani	Presidente rel.
Dott. Alessandra De Marco	giudice
Dott. Giuseppe Ferruccio	giudice

A scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue.

1. Con reclamo del 15.04.2017 [redacted] contestava il provvedimento con il quale il Giudice Delegato aveva dichiarato inammissibile il ricorso depositato ai sensi dell'art. 10 L. 27.01.2012 n. 3. Evidenziava che il Giudice Delegato, quanto alle carenze documentali, avrebbe potuto assegnare termine di 15 giorni per consentire l'integrazione degli atti; che la somma di euro 395,00 sarebbe stata corrisposta integralmente dal coniuge della ricorrente; che l'importo di euro 3.000,00 era liberamente disponibile; che la capacità reddituale del garante era stata attestata dall'OCC; che la liquidazione sarebbe avvenuta in continuità dell'attività di impresa; che era irrilevante la necessità, ai fini della valutazione della fattibilità del piano, di affidare la vendita ad un liquidatore; che l'omessa produzione delle scritture contabili relative agli ultimi tre anni non poteva costituire motivo di inammissibilità. All'esito dell'udienza del 18.05.2017, la reclamante chiedeva ulteriore termine per fornire integrazione documentale a definitiva dimostrazione dei propri assunti.

2. L'integrazione documentale pervenuta in sede di reclamo ha superato i motivi, pur in quel momento legittimi, posti dal G.D. a fondamento della pronuncia di inammissibilità. Con riferimento all'omessa assegnazione ad opera del G.D. del termine di 15 giorni per l'integrazione dei documenti vi è anche da sottolineare che la concessione di tale termine non avrebbe offerto alcun beneficio alla ricorrente nella prospettiva di sospendere l'imminente tentativo di vendita che vi sarebbe stato di lì a poco; senza dimenticare che la medesima documentazione [redacted] l'avrebbe potuta allegare ad un secondo ricorso, certamente riproponibile stante l'assenza di alcun effetto preclusivo connesso ad una precedente pronuncia di inammissibilità.

3. Muovendo alla disamina dei singoli punti di contestazione, si è, anzitutto, dimostrato come il reddito del marito della debitrice, [redacted], appaia sufficiente a sostenere l'importo di euro 395,00 necessario per il sostentamento della ricorrente (cfr busta paga e dichiarazione dei redditi del [redacted] prodotta all'esito dell'udienza del 18.05.2017); conseguentemente la medesima somma non va a gravare sulla passività complessiva.

4. Il verbale di rilascio dell'immobile ad uso commerciale sito in [redacted] (anche questo prodotto all'esito dell'udienza del 18.05.2017) riporta l'accordo delle parti in ordine alla destinazione del deposito cauzionale versato al momento della sottoscrizione del contratto, pari ad euro 3.000,00, in favore del [redacted] nella sua qualità di O.C.C.. Può essere, quindi, annoverato detto importo tra le componenti attive.



5.L'integrazione documentale ha riguardato anche la capacità del terzo [REDACTED], laddove è stato comprovato il reddito da pensione del garante pari ad euro 40.138,48 (lordi) per l'anno 2016. Il pagamento delle somme garantite è stato indicato nella integrazione della proposta di accordo mediante il versamento rateale della somma sul libretto vincolato alla procedura, sul quale si potrà operare solo con l'autorizzazione del G.D..

6.Quanto alla figura del liquidatore può bastare l'indicazione dell'O.C.C. secondo cui nella proposta vi è un'eccedenza (Fondo Rischi) pari ad euro 5.789,24 da destinare alla copertura di eventuali costi ed incremento di passivo imprevisti "ergo anche l'eventuale compenso del liquidatore" (cfr. pagina 37 dell'integrazione della proposta di accordo ad opera dell'O.C.C.).

7.Il piano, inoltre, prevede il pagamento del 100% delle spese e dei creditori privilegiati, oltre gli interessi legali per un anno, il quale può ritenersi periodo adeguato tenuto conto che lo stesso piano prevede, in via prudenziale, l'esaurimento delle operazioni liquidatorie entro un anno dalla sua omologazione. I crediti chirografari verranno soddisfatti per il 15,00% con una falcidia del 85%.

8.Infine, la reclamante ha opportunamente integrato, secondo statuizione del G.D., le scritture contabili anche con riferimento al 2015 e 2016, nonché l'inventario dei beni integro di tutte le pagine.

9.In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il reclamo può essere accolto, con conseguenziale adozione dei provvedimenti funzionali al prosieguo della procedura.

#### **PQM**

-ACCOGLIE il reclamo e DICHIARA aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dal [REDACTED], nata ad [REDACTED], residente a [REDACTED] alla [REDACTED]

#### **DISPONE**

La fissazione dell'udienza del 14.09.2017 ore 13,00 dinanzi al G.D., con la comunicazione ai creditori a cura dell'Attestatore con le modalità e i tempi di cui all'art. 10;

#### **DISPONE**

Che il presente decreto sia pubblicato a cura dell'Attestatore e a spese del preponente nel Registro delle Imprese competente, nonché sul sito internet [REDACTED]

#### **DISPONE**

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione di cui all'art. 12 non diventi definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestro conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino all'omologa dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del



Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

**MANDA**

Alla Cancelleria per le comunicazioni alla debitrice e all'Attestatore

[REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Sulmona nella camera di consiglio del 18.07.2017.

Il Presidente est.  
Daniele Sodani

IL CASO.it

